



Prescrizioni per la protezione antincendio

Gli sviluppi tecnici richiedono una nuova procedura | Le prescrizioni di protezione antincendio come da art. 34 cpv. 2 e art. 38 cpv. 2 e 3 dell'ordinanza sulla corrente forte (RS 734.2) non vengono più applicate. Si fa invece riferimento alle prescrizioni attuali di protezione antincendio dell'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA).

RICHARD AMSTUTZ, DANIEL OTTI

L'ordinanza sugli impianti elettrici a corrente forte (ordinanza sulla corrente forte; RS 734.2) è stata ampiamente riveduta nel 1994. Lo sviluppo tecnico però ha continuato a pro-

gredivere. Ne consegue che due disposizioni per la protezione antincendio non corrispondono più allo stato attuale della tecnica. Si tratta dell'art. 34 cpv. 2 (percorso di sicurezza) e dell'art. 38 cpv. 2 e 3 (misure costruttive, resistenza al fuoco) dell'ordinanza sulla corrente forte.

Gli impianti a corrente forte e i dispositivi elettrici ad essi raccordati devono essere costruiti, modificati, mantenuti e controllati in base alle prescrizioni di tale ordinanza e secondo le regole riconosciute dalla tecnica (art. 4 cpv. 1 dell'ordinanza sulla corrente forte). Laddove l'ordinanza non prevede delle prescrizioni, si applicano le norme armonizzate a livello internazionale. In mancanza anche di tali norme, si applicano le norme svizzere (cfr. art. 4 cpv. 2 e 3 dell'ordinanza sulla corrente forte). In Svizzera l'elaborazione delle prescrizioni di protezione antincendio è di competenza dell'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA). Tali prescrizioni

sono vincolanti per tutti i cantoni e sono state riviste nel 2016; devono pertanto essere considerate allo stato della tecnica (cfr. <http://www.praever.ch/it/bs/vs/seiten/default.aspx>).

Secondo l'art. 1 cpv. 4 dell'ordinanza sulla corrente forte, in veste di ente di controllo l'ESTI, in casi meno importanti, può autorizzare deroghe a singole disposizioni dell'ordinanza, se esse si rivelano di ostacolo all'evoluzione della tecnica o alla protezione dell'ambiente. Di conseguenza l'ESTI non applica più nella prassi l'art. 34 cpv. 2 e l'art. 38 cpv. 2 e 3 dell'ordinanza sulla corrente forte, in quanto superati. Si applicano invece le prescrizioni di protezione antincendio dell'AICAA nell'ultima versione; gli esercenti d'impianti elettrici a corrente forte si devono di conseguenza conformare a tali prescrizioni.

Contatto

Sede centrale

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI
Luppenstrasse 1, 8320 Fehraltorf
Tel. 044 956 12 12
info@esti.admin.ch
www.esti.admin.ch

Succursale

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI
Route de Montena 75, 1728 Rossens
Tel. 021 311 52 17
info@esti.admin.ch
www.esti.admin.ch

Autori

Richard Amstutz, responsabile del servizio giuridico ESTI
Daniel Otti, direttore ESTI